

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

ART. 50. DISPONIBILITÀ DEI DATI DELLE P.A.

I DATI DELLE P.A. SONO FORMATI, RACCOLTI, CONSERVATI, RESI DISPONIBILI E ACCESSIBILI CON L'USO DELLE TECNOLOGIE ICT CHE NE CONSENTANO LA FRUIZIONE E RIUTILIZZAZIONE, ALLE CONDIZIONI FISSATE DALL'ORDINAMENTO, DA PARTE DELLE ALTRE P.A. E DAI PRIVATI

RESTANO SALVI I LIMITI ALLA CONOSCIBILITÀ DEI DATI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI PUBBLICO

ART. 50. DISPONIBILITÀ DEI DATI DELLE P.A.

QUALUNQUE DATO TRATTATO DA UNA PA È RESO ACCESSIBILE E FRUIBILE SENZA ONERI ALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI QUANDO L'UTILIZZAZIONE DEL DATO SIA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

CON LE ESCLUSIONI DI LEGGE E NEL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY

ART. 50. DISPONIBILITÀ DEI DATI DELLE P.A.

AL FINE DI RENDERE POSSIBILE L'UTILIZZO IN VIA TELEMATICA DEI DATI DI UNA P.A. DA PARTE DEI SISTEMI INFORMATICI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI L'AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEI DATI PREDISPONE, GESTISCE ED EROGA I SERVIZI INFORMATICI ALLO SCOPO NECESSARI, SECONDO LE REGOLE TECNICHE DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ

ART. 51. SICUREZZA DEI DATI

LE NORME DI SICUREZZA DEFINITE NELLE REGOLE TECNICHE GARANTISCONO L'ESATTEZZA, LA DISPONIBILITÀ, L'ACCESSIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA RISERVATEZZA DEI DATI

I DOCUMENTI INFORMATICI DELLE PA DEVONO ESSERE CUSTODITI E CONTROLLATI CON MODALITÀ TALI DA RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DI DISTRUZIONE, PERDITA, ACCESSO NON AUTORIZZATO O NON CONSENTITO O NON CONFORME ALLE FINALITÀ DELLA RACCOLTA

ART. 52. ACCESSO TELEMATICO AI DATI E DOCUMENTI DELLE P.A.

L'ACCESSO TELEMATICO A

- ***DATI***
- ***DOCUMENTI***
- ***PROCEDIMENTI***

È DISCIPLINATO DALLE P.A SECONDO LE DISPOSIZIONI CODICE E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULL'ACCESSO E LA PRIVACY

I REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO SONO PUBBLICATI SU SITI PUBBLICI ACCESSIBILI PER VIA TELEMATICA

ART. 53. CARATTERISTICHE DEI SITI

LE P. A. CENTRALI REALIZZANO SITI ISTITUZIONALI CHE RISPETTANO I PRINCIPI DI

- ACCESSIBILITÀ***
- ELEVATA USABILITÀ E REPERIBILITÀ, ANCHE DA PARTE DELLE PERSONE DISABILI***
- COMPLETEZZA DI INFORMAZIONE***
- CHIAREZZA DI LINGUAGGIO***
- AFFIDABILITÀ, SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE***
- QUALITÀ, OMOGENEITÀ ED INTEROPERABILITÀ***

SONO IN PARTICOLARE RESI FACILMENTE REPERIBILI E CONSULTABILI I DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 54

ART. 54. CONTENUTO DEI SITI DELLE P.A.

I SITI DELLE P.A. CONTENGONO NECESSARIAMENTE I SEGUENTI DATI PUBBLICI:

- L'ORGANIGRAMMA***
- L'ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI***
- LE ATTRIBUZIONI E L'ORGANIZZAZIONE DI CIASCUN UFFICIO***
- I NOMI DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SINGOLI UFFICI, NONCHÈ IL SETTORE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO RIFERIBILE ALL'ATTIVITÀ DA ESSI SVOLTA, CORREDATI DAI DOCUMENTI ANCHE NORMATIVI DI RIFERIMENTO***

ART. 54. CONTENUTO DEI SITI DELLE P.A.

I SITI DELLE P.A. CONTENGONO NECESSARIAMENTE I SEGUENTI DATI PUBBLICI:

- L'ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO SVOLTE DA CIASCUN UFFICIO DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE***
- IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DI CIASCUN PROCEDIMENTO ED OGNI ALTRO TERMINE PROCEDIMENTALE***
- IL NOME DEL RESPONSABILE E L'UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE***
- LE SCADENZE E LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEI PROCEDIMENTI***

ART. 54. CONTENUTO DEI SITI DELLE P.A.

I SITI DELLE P.A. CONTENGONO NECESSARIAMENTE I SEGUENTI DATI PUBBLICI:

- ***L'ELENCO COMPLETO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALI ATTIVE, SPECIFICANDO ANCHE SE SI TRATTA DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA***
- ***LE PUBBLICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, NONCHÈ I MESSAGGI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE 7 GIUGNO 2000, N. 150***
- ***L'ELENCO DI TUTTI I BANDI DI GARA E DI CONCORSO***
- ***L'ELENCO DEI SERVIZI FORNITI IN RETE GIÀ DISPONIBILI E DEI SERVIZI DI FUTURA ATTIVAZIONE, INDICANDO I TEMPI PREVISTI PER L'ATTIVAZIONE***

ART. 54. CONTENUTO DEI SITI DELLE P.A.

LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI CHE GIÀ DISPONGONO DI PROPRI SITI REALIZZANO QUANTO PREVISTO ENTRO VENTIQUATTRO MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE CODICE (entro il 1° gennaio 2008).

ART. 54. CONTENUTO DEI SITI DELLE P.A.

I DATI PUBBLICI CONTENUTI NEI SITI DELLE PA SONO FRUIBILI IN RETE GRATUITAMENTE E SENZA NECESSITÀ DI AUTENTICAZIONE INFORMATICA

LE P.A. GARANTISCONO CHE LE INFORMAZIONI CONTENUTE SUI SITI SIANO CONFORMI E CORRISPONDENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ORIGINALI DEI QUALI SI FORNISCE COMUNICAZIONE TRAMITE IL SITO

LA PUBBLICAZIONE TELEMATICA PRODUCE EFFETTI DI PUBBLICITA' LEGALE NEI CASI E NEI MODI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALL'ORDINAMENTO

ART. 55. CONSULTAZIONE DELLE INIZIATIVE NORMATIVE DEL GOVERNO

ART. 56. DATI IDENTIFICATIVI DELLE QUESTIONI PENDENTI DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO E CONTABILE

ART. 57. MODULI E FORMULARI

LE P.A. PROVVEDONO A DEFINIRE E A RENDERE DISPONIBILI ANCHE PER VIA TELEMATICA

- ***L'ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I SINGOLI PROCEDIMENTI***
- ***I MODULI E I FORMULARI VALIDI AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, ANCHE AI FINI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETÀ***

ART. 57. MODULI E FORMULARI

TRASCORSI VENTiquATTRO MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE (1° GENNAIO 2008), I MODULI O I FORMULARI CHE NON SIANO STATI PUBBLICATI SUL SITO NON POSSONO ESSERE RICHIESTI ED I RELATIVI PROCEDIMENTI POSSONO ESSERE CONCLUSI ANCHE IN ASSENZA DEI SUDETTI MODULI O FORMULARI

ART. 58. MODALITÀ DELLA FRUIBILITÀ DEL DATO

***IL TRASFERIMENTO DI UN DATO DA UN SISTEMA INFORMATIVO
AD UN ALTRO NON MODIFICA LA TITOLARITÀ DEL DATO***

ART. 60. BASE DI DATI DI INTERESSE NAZIONALE

SI DEFINISCE BASE DI DATI DI INTERESSE NAZIONALE L'INSIEME DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE E GESTITE DIGITALMENTE P.A., OMOGENEE PER TIPOLOGIA E CONTENUTO E LA CUI CONOSCENZA È UTILIZZABILE DALLE P.A. PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI E NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE E DELLE NORMATIVE VIGENTI

LE BASI DI DATI DI INTERESSE NAZIONALE SONO INDIVIDUATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI O DEL MINISTRO DELEGATO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, DI CONCERTO CON I MINISTRI DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATI

ART. 62. INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI

L'INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI (INA) È REALIZZATO CON STRUMENTI INFORMATICI E NEL RISPETTO DELLE REGOLE TECNICHE CONCERNENTI IL SPC E FORNISCE I SERVIZI DI CONVALIDA DELLE INFORMAZIONI MEDESIME OVE RICHIESTO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

ART. 63. ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ DEI SERVIZI IN RETE

LE P.A. CENTRALI INDIVIDUANO LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI IN RETE IN BASE A CRITERI DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA, ECONOMICITÀ ED UTILITÀ E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE, TENENDO COMUNQUE PRESENTI LE DIMENSIONI DELL'UTENZA, LA FREQUENZA DELL'USO E L'EVENTUALE DESTINAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DA PARTE DI CATEGORIE IN SITUAZIONI DI DISAGIO

ART. 63. ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ DEI SERVIZI IN RETE

LE P.A. CENTRALI PROGETTANO E REALIZZANO I SERVIZI IN RETE MIRANDO ALLA MIGLIORE SODDISFAZIONE DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI, IN PARTICOLARE GARANTENDO LA COMPLETEZZA DEL PROCEDIMENTO, LA CERTIFICAZIONE DELL'ESITO E L'ACCERTAMENTO DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

LE P.A. COLLABORANO PER INTEGRARE I PROCEDIMENTI DI RISPETTIVA COMPETENZA AL FINE DI AGEVOLARE GLI ADEMPIMENTI DI CITTADINI ED IMPRESE E RENDERE PIÙ EFFICIENTI I PROCEDIMENTI CHE INTERESSANO PIÙ AMMINISTRAZIONI, ATTRAVERSO IDONEI SISTEMI DI COOPERAZIONE

ART. 64. MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI EROGATI IN RETE DALLE P.A.

- ***CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)***
- ***CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS)***

***COSTITUISCONO STRUMENTI PER L'ACCESSO AI SERVIZI
EROGATI IN RETE DALLE P.A. QUANDO E' NECESSARIA
L'AUTENTICAZIONE INFORMATICA***

ART. 64. MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI EROGATI IN RETE DALLE P.A.

LE P.A. POSSONO CONSENTIRE L'ACCESSO AI SERVIZI IN RETE DA ESSE EROGATI CHE RICHIEDONO L'AUTENTICAZIONE INFORMATICA ANCHE CON STRUMENTI DIVERSI DA CIE E CNS, PURCHÉ TALI STRUMENTI CONSENTANO DI ACCERTARE L'IDENTITÀ DEL SOGGETTO CHE RICHIEDE L'ACCESSO

L'ACCESSO CON CIE E CNS È COMUNQUE CONSENTITO INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITÀ DI ACCESSO PREDISPOSTE DALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI

ART. 64. MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI EROGATI IN RETE DALLE P.A.

**CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
È FISSATA *LA DATA, COMUNQUE NON SUCCESSIVA AL 31
DICEMBRE 2007*, A DECORRERE DALLA QUALE NON È PIÙ
CONSENTITO L'ACCESSO AI SERVIZI EROGATI IN RETE DALLE
P.A., CON STRUMENTI DIVERSI DALLA CARTA D'IDENTITÀ
ELETTRONICA E DALLA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI**

ART. 65. ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE ALLE P.A. PER VIA TELEMATICA

**LE ISTANZE E LE DICHIARAZIONI PRESENTATE ALLE P.A. PER
VIA TELEMATICA (ART. 38 DEL 445/2000) SONO VALIDE:**

- **SE SOTTOSCRITTE MEDIANTE LA FIRMA DIGITALE, CON CERTIFICATO RILASCIATO DA UN CERTIFICATORE ACCREDITATO;**
- **QUANDO L'AUTORE È IDENTIFICATO DAL SISTEMA INFORMATICO CON L'USO DELLA CIE O DELLA CNS**
- **QUANDO L'AUTORE È IDENTIFICATO DAL SISTEMA INFORMATICO CON I DIVERSI STRUMENTI (ALL'ART. 64, C. 2) NEI LIMITI DI QUANTO STABILITO DA CIASCUNA AMMINISTRAZIONE FINO AL **31/12/2007****

ART. 65. ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE ALLE P.A. PER VIA TELEMATICA

LE ISTANZE E LE DICHIARAZIONI INVIATE O COMPILATE SU SITO SECONDO LE MODALITÀ PRESCRITTE SONO EQUIVALENTI ALLE ISTANZE E ALLE DICHIARAZIONI SOTTOSCRITTE CON FIRMA AUTOGRAFA APPOSTA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO AL PROCEDIMENTO; RESTA SALVA LA FACOLTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI STABILIRE I CASI IN CUI E' NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE LA FIRMA DIGITALE

***ART. 66.
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA
E
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI***

SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 67. MODALITÀ DI SVILUPPO ED ACQUISIZIONE

LE P.A. CENTRALI, PER I PROGETTI FINALIZZATI AD APPALTI DI LAVORI E SERVIZI AD ALTO CONTENUTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, POSSONO SELEZIONARE UNO O PIÙ PROPOSTE UTILIZZANDO IL CONCORSO DI IDEE DI CUI ALL'ARTICOLO 57 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999, N. 554

ART. 68. ANALISI COMPARATIVA DELLE SOLUZIONI

LE P.A., NEL RISPETTO DELLA LEGGE 241/90, E DEL DECRETO LEGISLATIVO 39/93, ACQUISISCONO, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ORDINAMENTO, PROGRAMMI INFORMATICI A SEGUITO DI UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA DI TIPO TECNICO ED ECONOMICO TRA LE SEGUENTI SOLUZIONI DISPONIBILI SUL MERCATO:

- a) SVILUPPO DI PROGRAMMI INFORMATICI PER CONTO E A SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE SULLA SCORTA DEI REQUISITI INDICATI DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE**

- b) RIUSO DI PROGRAMMI INFORMATICI SVILUPPATI PER CONTO E A SPESE DELLA MEDESIMA O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI**

ART. 68. ANALISI COMPARATIVA DELLE SOLUZIONI

- c) ACQUISIZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI DI TIPO PROPRIETARIO MEDIANTE RICORSO A LICENZA D'USO***
- d) ACQUISIZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI A CODICE SORGENTE APERTO***
- e) ACQUISIZIONE MEDIANTE COMBINAZIONE DELLE MODALITÀ DI CUI ALLE LETTERE DA A) A D)***

ART. 68. ANALISI COMPARATIVA DELLE SOLUZIONI

LE P.A. NELLA PREDISPOSIZIONE O NELL'ACQUISIZIONE DEI PROGRAMMI INFORMATICI, ADOTTANO SOLUZIONI INFORMATICHE CHE ASSICURINO

- ***L'INTEROPERABILITÀ***
- ***COOPERAZIONE APPLICATIVA***

CHE CONSENTANO LA RAPPRESENTAZIONE DEI DATI E DOCUMENTI IN PIÙ FORMATI, DI CUI ALMENO UNO DI TIPO APERTO, SALVO CHE RICORRANO PECULIARI ED ECCEZIONALI ESIGENZE

ART. 68. ANALISI COMPARATIVA DELLE SOLUZIONI

**PER *FORMATO DEI DATI DI TIPO APERTO* SI INTENDE UN
FORMATO DATI RESO PUBBLICO E DOCUMENTATO
ESAUSTIVAMENTE**

**IL CNIPA ISTRUISCE ED AGGIORNA UN REPERTORIO DEI
FORMATI APERTI UTILIZZABILI NELLE P.A. E DELLE MODALITÀ
DI TRASFERIMENTO DEI FORMATI**

ART. 69. RIUSO DEI PROGRAMMI INFORMATICI

LE P.A. CHE SIANO TITOLARI DI PROGRAMMI APPLICATIVI REALIZZATI SU SPECIFICHE INDICAZIONI DEL COMMITTENTE PUBBLICO HANNO OBBLIGO DI DARLI IN FORMATO SORGENTE, COMPLETI DELLA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE, IN USO GRATUITO AD ALTRE PA CHE LI RICHIEDONO E CHE INTENDANO ADATTARLI ALLE PROPRIE ESIGENZE, SALVO MOTIVATE RAGIONI

ART. 69. RIUSO DEI PROGRAMMI INFORMATICI

AL FINE DI FAVORIRE IL RIUSO DEI PROGRAMMI INFORMATICI DI PROPRIETÀ DELLE P.A. NEI CAPITOLATI O NELLE SPECIFICHE DI PROGETTO È PREVISTO OVE POSSIBILE, CHE I PROGRAMMI APPOSITAMENTE SVILUPPATI PER CONTO E A SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE SIANO FACILMENTE PORTABILI SU ALTRE PIATTAFORME

LE P.A. INSERISCONO, NEI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI CLAUSOLE CHE GARANTISCA IL DIRITTO DI DISPORRE DEI PROGRAMMI AI FINI DEL RIUSO DA PARTE DELLA MEDESIMA O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

ART. 70. BANCA DATI DEI PROGRAMMI INFORMATICI RIUTILIZZABILI

IL CNIPA VALUTA E RENDE NOTE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE REALIZZATE DALLE P.A., IDONEE AL RIUSO DA PARTE DI ALTRE P.A.

LE P.A. CENTRALI CHE INTENDONO ACQUISIRE PROGRAMMI APPLICATIVI VALUTANO PREVENTIVAMENTE LA POSSIBILITÀ DI RIUSO DELLE APPLICAZIONI ANALOGHE RESE NOTE DAL CNIPA MOTIVANDONE L'EVENTUALE MANCATA ADOZIONE

ART. 71. REGOLE TECNICHE

LE REGOLE TECNICHE PREVISTE NEL CODICE SONO DETTATE, CON DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI O DEL MINISTRO DELEGATO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

LE REGOLE TECNICHE VIGENTI NELLE MATERIE DEL CODICE RESTANO IN VIGORE FINO ALL'ADOZIONE DELLE NUOVE REGOLE TECNICHE